



26852/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

ORIGINALE

Oggetto

Responsabilità civile per concorso di fatti illeciti: incidente stradale e malasanità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	VITTORIA	- Presidente -
Dott. Mario	FANTACCHIOTTI	- Consigliere -
Dott. Giovanni Battista	PETTI	- Rel. Consigliere -
Dott. Nino	FICO	- Consigliere -
Dott. Giulio	LEVI	- Consigliere -

R.G.N. 937/03

3592/03

Cron. 26852

Rep. 6247

Ud.13/06/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

D.E.C.

, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO-FATEBENEFRATELLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BONCOMPAGNI 71/C presso lo studio dell'avvocato GIULIANO MARIA POMPA, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro



GIEMME NEW s.r.l.

2006

997

Handwritten signature



[F.C.], [M.A.], elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ALLEGRETTI, difesi dall'avvocato VITTORIO BETTI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

RAS SPA, [P.C.], [P.M.],
[G.A.], [G.R.], [G.C.],
[G.AL.], [B.A.], [M.M.];

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 03592/03 proposto da:

[P.C.], [P.M.], elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CUFFARO, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

nonchè contro

[D.E.C.], PROV.RELIGIOSA SAN PIETRO ORDINE OSP.
DI SAN GIOVANNI DI DIO, RAS SPA, [G.A.],
[G.R.], [G.C.], [G.AL.],
[B.A.], [F.C.], [F.M.],
[M.A.];

- intimati -

avverso la sentenza n. 669/02 della Corte d'Appello di ROMA, terza sezione civile, emessa il 17/01/02,



depositata il 14/02/02, R.G.4231/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/06 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;

udito l'Avvocato Giuseppe TENCHINI;

udito l'Avvocato Giuliano M.POMPA;

udito l'Avvocato Vincenzo CUFFARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale, rigetto di quello incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La descrizione dell'antefatto si rende opportuna per una migliore illustrazione delle vicende processuali.

Il giorno 1° agosto 1979, alle ore 7,30 la giovane D.E.C., ventenne, viaggia a bordo della vettura A 112 condotta dal proprietario MA.MA. (vettura assicurata presso la RAS) che procede sulla statale Flaminia (altezza km 23.906) in direzione Roma. L'auto è violentemente tamponata da un autocarro, condotto da M.N., che procede nello stesso senso di marcia.

La giovane resta imprigionata nell'abitacolo della vettura dalla quale è estratta a mezzo dell'opera dei



vigili del fuoco, ed è trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Villa San Pietro, dove giunge alle ore 8,40 circa.

Ad una prima visita medica viene posta dal medico curante la diagnosi di "frattura lussazione della dodicesima vertebra dorsale, con paraplegia totale, escoriazioni multiple, trauma regione nasale".

Il prof. P.U., in servizio presso il Pronto soccorso e primario del reparto di ortopedia provvede alla riduzione manuale della lussazione, in anestesia totale, e quindi al trasferimento della paziente nel reparto di ortopedia.

Il ricovero dura dodici giorni, sino a quando i familiari e la paziente nel constatare la inadeguatezza della assistenza sanitaria e l'insorgenza di complicanze decidono di trasportare in aereo la vittima presso il centro di Vadois in Svizzera, dove vengono effettuate cure prolungate e l'espianto (provvisorio) del pancreas per debellare una gravissima infezione.

La giovane donna, una volta dimessa, resta permanentemente e totalmente paraplegica, con invalidità del 100% in soggetto originariamente integro e sano.

Consequenzialmente a tali vicende la D.E.C., unitamente ai propri genitori, che avevano sostenuto ingenti spese medico sanitarie e prestato costante



assistenza, proponevano due autonome citazioni:

.una prima citazione è diretta contro il presidio sanitario di Villa San Pietro e contro il prof. P.. Gli attori agiscono per il ristoro di tutti i danni, biologici, patrimoniali e morali, conseguenti allo aggravamento delle condizioni di salute determinate dalla condotta del sanitario e dalla inadeguatezza del servizio sanitario nella fase del ricovero (cfr. citazione del 16 e 27 luglio 1982);

.una seconda citazione è proposta dalla vittima dell'incidente, nella veste di terza trasportata, e dai suoi genitori, per il risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale, nei confronti del conducente responsabile (G.AN.) e delle imprese assicuratrici Tirrena e Ras.

LE CAUSE ERANO RIUNITE e la lite era istruita con prove orali, documentali, interrogatorio del conducente dell'auto tamponata ed espletamento di consulenza medico legale sulla complessa eziologia del danno biologico e del suo aggravamento.

Nelle more del giudizio la RAS versava agli attori la somma di 20 milioni (pari al massimale vigente) e così pure la SAI per l'ospedale Villa San Pietro, ma per la maggior somma di 30 milioni. In precedenza anche la assicuratrice Tirrena, nell'interesse del proprieta-



rio **G.**, aveva versato il massimale di 20 milioni.

Con sentenza NON definitiva del 7 febbraio 1994 il tribunale di Roma così decideva :

a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte dalle parti attrici contro la RAS e **MA.MA.**;

b) dichiara **M.N.** (conducente dell'autocarro Fiat) ed il proprietario **G.AN.**, civilmente responsabili dell'incidente e li condanna al risarcimento dei danni, rimettendo la definizione al prosieguo del giudizio.

Il tribunale di Roma, con sentenza DEFINITIVA del 15 giugno 1999 così decideva:

1. rigetta le domande attrici nei confronti degli eredi del prof. **P.** (deceduto, eredi costituitisi in seguito a riassunzione);

2. rigetta tutte le domande proposte dai genitori di **D.E.C.**, in proprio e contro le altre parti;

3. condanna **M.N.** (conducente danneggiante) e gli eredi di **G.AN.** (proprietario assicurato) e la Provincia religiosa San Pietro, in solido, al pagamento, in favore di **D.E.C.**, della somma di L.2.136.955.050, oltre interessi come in motivazione.

Il tribunale poi provvedeva alla ripartizione delle spese del grado (v.amplius in dispositivo).



La decisione era appellata dalla Provincia religiosa, sul punto dell'accertamento della propria responsabilità in ordine alle lesioni da decubito ed alla esistenza dei presupposti per una condanna solidale. Anche i [D.E.] proponevano appello incidentale sia nei confronti della Provincia religiosa che nei confronti del prof. [P.] (eredi), chiedendo la estensione della solidarietà per tutti convenuti. Si costituivano la RAS che eccepiva la sua estraneità alla lite per la cessata materia del contendere e [P.C.] che deduceva l'inammissibilità e la infondatezza della impugnazione incidentale. Non si costituivano tutti gli altri appellati nei cui confronti era stata disposta la notificazione dell'appello incidentale. Era poi rigettata l'istanza di revoca dell'esecuzione provvisoria e la appellante Provincia religiosa dava esecuzione alla sentenza di primo grado.

Con sentenza del 14 febbraio 2002 la Corte di appello di Roma così decideva:

"Dato atto dell'avvenuto pagamento in favore di [D.E.C.] da parte della SAI spa (assicuratrice della Provincia religiosa) dell'importo di lire 30 milioni, respinge ogni ulteriore richiesta risarcitoria della stessa [D.E.] nei confronti della Provincia religiosa appellante principale; compensa tra [P.],



Provincia Religiosa e [D.E.G.] le spese di primo grado. CONFERMA NEL RESTO la sentenza impugnata; compensa tra tutte le parti le spese del grado".

Contro la decisione hanno proposto ricorso :

1. ricorso principale [D.E.C.], affidato a quattro motivi di censura;

2. ricorso incidentale condizionato gli eredi [P.] - [] sul punto della ritenuta ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, poi rigettato nel merito.

Resistono al ricorso principale della parte lesa:

con controricorso gli eredi di [M.N.] (conducente danneggiante) deducendo di avere rinunciato alla eredità (ma successivamente alla notifica del ricorso); con controricorso la Provincia religiosa, la quale in particolare osserva come nell'appello incidentale non era in questione la congruità dei danni ma la estensione della solidarietà.

Sono state prodotte memorie nell'interesse della [D.E.], degli eredi [P.] e della Provincia religiosa. I ricorsi, principali e incidentali, sono stati previamente riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Merita accoglimento, per le ragioni e nei limiti appresso indicati, il ricorso principale



dell'infortunata D.E.C., mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale degli eredi del prof. P., ricorso che pone una questione di rito a carattere preliminare. Precede pertanto l'esame di tale questione.

A. ESAME DELLA QUESTIONE PRELIMINARE.

I ricorrenti incidentali deducono "violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 333, 334 cod. proc. civile, omissione, insufficiente, contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 360 nn 3 e 5 cod. proc. civile."

La tesi è che la Corte di appello di Roma ha compiuto un error in procedendo nel respingere la eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da D.E.C. (e dai suoi genitori) nei confronti del prof. P. (ora eredi di). L'appello principale era stato proposto dalla Provincia religiosa avverso il capo della sentenza che l'aveva condannata in solido con il prof. P., mentre lo appello incidentale riguardava la posizione solidale dell'ente ospedaliero e del primario in ordine all'illecito sanitario e le pretese risarcitorie della vittima e dei suoi genitori in ordine a tutti i convenuti solidali (vedi in tal senso le conclusioni riprodotte in epigrafe della sentenza di appello).



La inammissibilità era stata dedotta in relazione alla tardività dell'appello ed al fatto che questo era proposto nei confronti del Prof. [P.], la cui responsabilità era stata esclusa dalla sentenza definitiva del 15 giugno 1999. Si aggiungeva che la impugnazione tardiva non era proponibile o ammissibile nei confronti di soggetti che non avevano proposto appello principale e che si trovavano in una situazione processuale di scindibilità.

In senso contrario si osserva che la questione della ammissibilità dell'appello incidentale è stata risolta in modo conforme a diritto.

Ma questo già per una ragione che precede logicamente quelle esposte dai giudici di secondo grado.

Conviene premettere che la sentenza del tribunale, pronunciata il 15.6.1999, non risulta dai documenti prodotti dalle parti essere stata notificata dagli eredi di [P.U.] agli attori [D.E.] - [G.] .

Lo è stata, invece alla Provincia Religiosa San Pietro, il 4.11.1999, ma alla stessa nella sua sede e non nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio e dopo che la Provincia aveva proposto appello con citazione notificata oltre che ai [D.E.] - [G.] il 29.10.1999, anche agli eredi [P.] .

Tra gli eredi [P.] e i [D.E.] - [G.] , quin-



di, nella prospettiva che la causa tra loro fosse scindibile da quella tra i [D.E.] - [G.] e la Provincia Religiosa, non era cominciato a decorrere termine breve per l'impugnazione della sentenza.

I [D.E.] - [G.] hanno proposto appello incidentale e lo hanno fatto in modo tempestivo, depositando la loro comparsa di risposta nel costituirsi prima della udienza fissata per la comparizione delle parti - di ciò fa testo la sentenza d'appello, dove si dice che i [D.E.] - [G.] si sono costituiti già prima dell'udienza di comparizione con comparsa di risposta nella quale hanno proposto appello incidentale e cosa analoga risulta dal processo verbale della prima udienza di comparizione del 3.2.2000 davanti alla corte d'appello.

L'appello è stato rivolto oltre che contro la Provincia, contro gli eredi [P.] .

Dunque l'appello rivolto anche contro gli eredi [] - [P.] lo è stato prima che scadesse il termine stabilito dall'art.327 cod. proc. civ., e lo è stato nel modo prescritto dall'art.343 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del 1990, applicabile in quel giudizio, perché relativo a processo iniziato in primo grado nel 1982 (art. 90.1. L. 26 novembre 1990, 353).

Peraltro, siccome gli eredi [P.] erano rimasti



contumaci, si è reso necessario eseguirne la notifica nei loro confronti.

Questa è stata disposta dalla corte d'appello con l'ordinanza 12.3.2001, in applicazione dell'art.292 cod. proc. civ., ed è stata eseguita il 26.4.2001 - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, assegnata dalla corte.

Ne deriva che l'appello incidentale è da giudicare proposto nei confronti degli eredi P. già all'atto del deposito della comparsa di risposta, e dunque entro e non oltre il termine di decadenza.

Invero, le impugnazioni contro la medesima sentenza, che sia ancora possibile proporre, si propongono in forma incidentale (art. 333 cod. proc. civ.) e l'appello incidentale si propone con comparsa di risposta (art. 343, primo comma, cod. proc. civ.).

Quante volte l'appello principale sia stato notificato anche a parti diverse da quella che si accinge all'iniziativa della impugnazione incidentale, la forma della comparsa di risposta è per sé idonea a determinare la conoscenza dell'appello incidentale rivolta contro alcune di quelle parti, sicchè non se ne deve richiedere la preventiva notifica, mentre, se poi taluna resti contumace, sarà necessario che la comparsa le sia notificata nel termine che il giudice deve assegnare a



questo scopo (Cass. 13 aprile 2000 n.4747, tra le altre).

Dunque, non sarebbe stato necessario rifarsi all'istituto della dipendenza di cause, per affermare la tempestività dell'appello di cui si è discusso, considerato che tale appello non era da considerare tardivo.

Tuttavia, anche la ragione posta in campo dalla corte d'appello è conforme a diritto.

Conviene ripercorrere un tratto del processo.

Dei tre fatti causativi di danno (l'intervento, la continuata degenza nell'ospedale, il decubito), nessuno è stato posto a carico del primario P., dalla sentenza di primo grado; solo il terzo è stato messo a carico dell'Ospedale.

Da questo è stata fatta derivare la responsabilità dell'Ospedale per le intere conseguenze dannose che l'investimento ha finito col produrre.

L'Ospedale, oltre a lamentarsi che sia stata rinvenuta una sua colpa per avere i suoi dipendenti lasciato formarsi il decubito, si è lamentato anche che per quello solo sia poi stato chiamato a rispondere di tutto.

Ciò ha suscitato l'interesse della paziente a tornare a chiedere di accertare che è partire



dall'intervento è sorta responsabilità dell'Ospedale,
ma anche del primario.

Ora, la responsabilità dell'Ospedale, per questo
aspetto, c'è o non c'è, a seconda che ci sia o non ci
sia quella del primario che ha eseguito l'intervento; e
questo vale anche per il secondo aspetto, perché, come
si dirà più avanti, postulato che un diverso decorso
postoperatorio avrebbe potuto esser reso possibile da
un'assistenza praticata in adeguate strutture, diverse
da quelle presenti nell'Ospedale, diveniva conseguente
assumere da parte degli appellanti che compiere questa
valutazione spettasse al primario che aveva eseguito
l'intervento.

Orbene, la corte ha in altri casi affermato che,
nel caso di azione proposta contro obbligati solidali,
se la responsabilità di uno dipende, ovverosia, c'è o
non c'è a seconda che ci sia quella dell'altro, condan-
nati ambedue in primo grado, l'impugnazione proposta
dal responsabile originario per negare la propria re-
sponsabilità consente l'impugnazione incidentale tardi-
va del responsabile di riflesso (Cass. 9 marzo 1988
n.2355), che potrebbe trovarsi altrimenti a rispondere
lui solo del fatto di soggetto, invece mandato assolto.

A parti rovesciate, si può allora ritenere che se
l'attore propone una domanda del tipo già visto e



l'impugnazione principale del convenuto, che era stato condannato per un titolo autonomo (la Provincia gestore dell'Ospedale), fa risorgere l'interesse dell'attore a rimettere in questione in confronto di questo gli altri titoli, dei quali il condannato avrebbe portato la responsabilità se questa la si fosse prima di tutto potuta addossare al convenuto assolto (il primario), l'attore può estendere l'impugnazione al convenuto, che non ha proposto l'impugnazione, se intende sostenere che è dall'accertamento della sua responsabilità che dipende quella del convenuto che ha impugnato.

Nel caso in esame, è stata dunque correttamente affermata la esistenza di una situazione di dipendenza di cause ai fini dell'impugnazione, perché la prima impugnazione che ha investito la responsabilità della Provincia Religiosa ha alterato la situazione determinata dalla decisione di primo grado, generando l'interesse a rimettere in discussione anche la responsabilità del primario, da cui sarebbe potuta dipendere quella della Provincia Religiosa.

La valutazione della inscindibilità attiene alla prospettazione delle domande e delle contrapposte difese, ed appare aderente alla complessità dei fatti storici e dei nessi eziologici che li collegano ed in ordine ai quali vi è stata una pronuncia che interessa



l'unitarietà del fatto storico e delle consequenziali domande. (Cfr. Cass. 7 novembre 1998 n.11530; Cass. 11 aprile 2000 n.4593).

Il ricorso incidentale degli eredi deve essere pertanto rigettato, con la conseguenza che deve venire in esame il ricorso della che agisce ormai in proprio.

B. ESAME DEL RICORSO .

Il ricorso si articola in quattro motivi : i primi tre esigono trattazione unitaria per la intrinseca connessione e riguardano una questione pregiudiziale di merito, in relazione alla ricostruzione di un fatto storico complesso, nel quale, ad un primo fatto illecito derivante dalla circolazione stradale (in ordine al quale vi è giudicato interno in punto di accertamento delle responsabilità) si aggiunge un secondo fatto illecito, anche esso complesso, concernente la responsabilità del primario ortopedico che intervenne in sede di attività di pronto soccorso, e di corresponsabilità dell'ente sanitario, sia per l'operato del proprio dipendente, sia per la cattiva gestione della degenza ospedaliera, tale da determinare un aggravamento delle condizioni di salute della degente.

Nel quarto motivo si deduce invece una omessa pronuncia in ordine alle domande di risarcimento proposte



nell'appello incidentale, considerato ammissibile ma poi implicitamente rigettato senza una motivazione sulle richieste di riesame.

Si è già anticipato che il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione ed ora dall'esame congiunto dei primi tre motivi si evidenzieranno le ragioni di tale pronuncia, che implica cassazione con rinvio, restando assorbito il quarto motivo.

Interpretando i primi tre motivi gli stessi possono così riassumersi:

NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la disapplicazione della disciplina di cui all'art.2055 del codice civile, in relazione all'esclusione del nesso di causalità tra il danno ingiusto provocato dall'incidente automobilistico ed il fatto dannoso successivo, provocato da mala sanità e cioè dalla negligenza ed imperizia del primario nel trattare la emergenza in paziente paraplegico e nel disporre il successivo ricovero nel proprio reparto, inefficiente, e nella responsabilità dell'ente, sia per il rapporto organico di dipendenza, sia per il disservizio o la inefficienza del reparto di degenza, privo di strutture e di adeguato personale di assistenza all'inferma, immobilizzata.

Si assume che dal punto di vista giuridico e scien-



tifico, in relazione al fatto dannoso verificato e consolidato con una invalidità totale, non è possibile scindere i due illeciti, e che lo aggravamento era una concausa consequenziale alla lesione gravissima e invalidante, non debitamente curata, anche con eventuale intervento di chirurgia neurologica. Si aggiunge, nel corpo del motivo, la violazione di norme speciali in materia di Pronto intervento e di ordinamento interno dei servizi sanitari, per rimarcare come il Pronto soccorso da quo era un presidio generale non specializzato e per sostenere che ultimata la attività di soccorso da parte del prof. P., costui, nella sua alta professionalità, avrebbe dovuto classificare il caso al di fuori delle proprie competenze e provvedere al trasferimento della paraplegica in una delle strutture ospedaliere specializzate all'epoca esistenti nel territorio di Roma.

NEL SECONDO MOTIVO si censura "la erroneità logica della motivazione su punto decisivo della controversia" indicato nella valutazione della condotta professionale del prof. P., sia per la diagnosi che per la condotta terapeutica in parte omissiva (per il mancato intervento chirurgico neurologico) ed in parte commissiva (per il ricovero in reparto ortopedico non attrezzato per la degenza di un paraplegico) da cui si assume es-



sere derivato un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute e degli esiti complessivi invalidanti ed incidenti sulle qualità della vita. Tale aggravamento, si sostiene, è documentalmente provato dalla benefica attività della clinica svizzera, che ha impedito il verificarsi di gravissime e funeste compromissioni, provvedendo con adeguate cure ed interventi anche chirurgici. (cfr. ff 14 e 15 del ricorso). Sempre nel corpo del motivo si deduce una incompleta motivazione in ordine a punto decisivo della controversia relativo allo stato delle conoscenze scientifiche, che dovevano determinare una diversa condotta da parte del prof. P. in ordine alle prestazioni sanitarie ed alla decisione di ricovero in reparto non specializzato.

Il motivo reca la indicazione delle fonti bibliografiche e dei luoghi processuali della loro produzione a disposizione delle contro parti (ff 8 e ss del ricorso).

NEL TERZO MOTIVO si deduce "la ulteriore erroneità ed illogicità della motivazione con riferimento a punto decisivo della controversia" criticandosi il punto della motivazione della sentenza di appello, la quale, dopo avere rilevato la utilità di un ulteriore indagine scientifica sull'aggravamento delle condizioni di salute nella fase del ricovero clinico e nella degenza



nell'Ospedale villa San Pietro, con un SALTO LOGICO ha poi considerato inopportuno tale approfondimento scientifico, posto che l'unico aggravamento consisteva nelle piaghe di decubito, da considerarsi alla stregua di un danno biologico lieve e transeunte, risarcito dall'assicurazione dell'ente ospedaliero.

Così riassunti i primi tre motivi del ricorso principale, proposto nell'interesse della vittima primaria o diretta (mentre i genitori non hanno proposto impugnazione) i tre motivi meritano congiunta trattazione, sia pure secondo l'ordine logico delle questioni, posto che i primi due attengono ad unica rappresentazione del fatto storico complesso e del possibile nesso eziologico tra il primo ed il secondo illecito, strutturalmente diversi per le condotte dei soggetti agenti. Il terzo motivo concerne invece un punto decisivo, che per la causalità dipende dalla ricostruzione fattuale riproposta nei primi due motivi.

Punto di partenza dell'esame è dunque il fatto storico complesso, essendo costituito, originariamente, da un illecito da circolazione (art.2054 c.c. e 18 legge 1969 n.990), che è una species dell'illecito civile come figura generale (art.2043 c.c.) diversificato dalla condotta del soggetto agente (nella specie il conducente tamponante), dalla pericolosità del fatto della cir-



colazione, e dal regime probatorio e di solidarietà, nonché dal regime speciale (di azione diretta e di liquidazione del danno biologico).

La vittima (terza trasportata) è stata attinta da un evento di danno ingiusto plurioffensivo, evento derivato da un tremendo incidente stradale, le cui responsabilità sono ormai certe e non più contestate.

Nel ricorso della vittima viene ora in contestazione (coerentemente con l'appello incidentale non compiutamente esaminato o motivato) non la causalità dell'incidente e la consequenzialità del primo danno biologico, ma la connessione con l'eziologia della evoluzione del danno biologico già determinato, in relazione ad un episodio di malasanità (nella prospettiva del ricorrente) che aggrava e non contiene il danno biologico originato dal primo incidente.

I giudici del merito, si osserva, pur avendo ritenuto inscindibili le domande (ammettendo l'appello incidentale tardivo), hanno poi scisso il danno biologico proprio dell'incidente stradale da quello proprio e consequenziale al trattamento sanitario, il quale è sempre diretto alla salvezza ed alla guarigione dell'infortunato. Tale scissione, ad avviso del ricorrente, è illogica dal punto di vista scientifico e giuridico, posto che le diverse attività dei soggetti



agenti (il conducente, il primario, l'ente sanitario per gli standards di prestazione ed il rapporto organico con il proprio dipendente) concorrono alla produzione del medesimo fatto biologico dannoso, senza che sia possibile distinguere tra le concause (cfr:art.41 primo comma del cod.penale), onde il criterio di solidarietà è quello proprio della disciplina dell'art.2055 del codice civile (che riguarda situazioni anche eterogenee di illecito civile).

La norma dell'art.2055 è infatti rivolta ad accrescere le garanzie del danneggiato (per il principio informatore del favor victimae) e gli consente di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza doverli perseguire pro quota (Cass.2 luglio 2004 n.12174).

Senonchè la tesi e la critica del ricorrente presuppone un accertamento del fatto storico complesso e delle sue componenti strutturali di imputabilità oggettiva (per i nessi di causalità in relazione agli eventi di danno ed alla ricostruzione unitaria o distinta del cd fatto dannoso) e soggettiva (in relazione alle condotte succedutesi nel tempo ed in relazione ad illeciti autonomi) che è diverso da quello accertato. I giudici del merito hanno infatti scisso i due episodi ed hanno considerato diversa la gravità irreversibile del primo



danno, conseguente allo incidente stradale, e prodotto-
re della paraplegia totale, e l'entità del secondo dan-
no, pur esso biologico, ma temporaneo e lieve, relativo
alla cura delle piaghe del decubito, escludendo le re-
sponsabilità del prof. P..

Secondo la ricostruzione fattuale del giudici del
merito, il danno biologico consequenziale all'evento
prodotto dalla circolazione stradale è il danno produt-
tivo della invalidità totale e consolidata, ed è impu-
tabile, ai fini risarcitori, unicamente ai soggetti ci-
vilmente responsabili dell'incidente stradale ed ai lo-
ro solidali; il prof. P., sempre secondo
l'accertamento dei giudici del merito, che hanno tenuto
conto dell'ausilio tecnico dei medici legali, è esente
da responsabilità sia per la manipolazione eseguita
sulla vittima in sede di pronto soccorso, sia per la
decisione di non sottoporla ad un inutile e pericoloso
intervento neurologico (allo stato dell'arte medica
esistente), sia per la decisione di ricovero. La scis-
sione dell'imputabilità soggettiva del medico curante,
impedisce la configurazione unitaria del fatto dannoso
e dunque l'applicazione del criterio solidale rafforza-
to di cui all'art. 2055 cod.civile.

Tale scissione e l'accertamento della corretta pre-
stazione professionale, non è dipeso dall'arbitrio del



giudici del merito, ma da un prudente apprezzamento delle prove, anche a carattere scientifico, relative alla configurazione della eziologia del danno biologico ed alla valutazione del legame causale tra le condotte agenti. Si tratta a ben vedere di un apprezzamento di fatto, congruamente e correttamente motivato, che si sottrae al sindacato di legittimità.

Merita invece accoglimento il terzo motivo nella parte che riguarda l'accertamento di una lesione della salute consequenziale al ricovero della giovane in un reparto ospedaliero non debitamente organizzato ed alla doverosa vigilanza del suo direttore (che è pur sempre il prof. P.).

Dovendosi configurare, per le ragioni dette, l'autonomia della seconda condotta, ad opera della struttura sanitaria, terminato l'intervento del pronto soccorso, la Corte avrebbe dovuto adeguatamente motivare sulla esistenza o meno di un illecito (come dedotto sin dall'origine dalla vittima e dai suoi parenti) sanitario, produttivo di un ulteriore danno ingiusto, plurioffensivo, ma prevalentemente biologico.

La motivazione, come ha osservato acutamente il Procuratore generale è invece contraddittoria e logicamente mal formulata.

Ed in vero la Corte (ff 11 e 12 della motivazione)



dapprima accerta l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute della vittima nella fase della degenza nel reparto ospedaliero (sia pur limitato alle piaghe di decubito) ma trascurando del tutto l'attività sanitaria compiuta dai medici svizzeri, con effetti salvifici in relazione ad una gravissima infezione in atto, quindi ritiene inopportuno un approfondimento giuridico e scientifico per le ulteriori responsabilità che impegnavano direttamente il medico curante della degenza e l'ente ospedaliero, sia a titolo di responsabilità aquiliana sia per il cd.rapporto giuridico di garanzia instaurato con il contatto sociale (di ricovero) (Cfr:Cass.18 aprile 2005 n.7997 e Cass.11 novembre 2005 n.22894).

Il vizio della motivazione concerne un duplice errore di logica giuridica: un primo errore consiste nel ritenere certa la responsabilità dell'ente ospedaliero in relazione alla gestione del ricovero, senza rilevare che vi era corresponsabilità del direttore del reparto ortopedico che dirigeva il reparto e vigilava sui ricoverati, specie se in gravissime condizioni; il secondo errore consiste nel ritenere lievi e temporanee le lesioni del ricovero, che sembrerebbero limitate alle inevitabili piaghe da decubito, e nel ritenere comunque congruo il risarcimento pagato dall'assicuratrice



dell'ospedale. L'errore di logica giuridica attiene alla apoditticità della valutazione che è a carattere scientifico, ed alla ammissione della opportunità di un approfondimento valutativo e ricognitivo della reale entità delle lesioni che si presumono lievi. In senso contrario appaiono più coerenti le censure espresse dal ricorrente anche in ordine alla mancata verifica della documentazione relativa al ricovero nella clinica svizzera ed alle ulteriori attività di cura che evitarono gli esiti di una pericolosa infezione in atto al momento di tale ulteriore ricovero. Esistono, e devono essere compiutamente valutati, ulteriori elementi di prova in ordine all'aggravamento ed alle relative responsabilità. La Corte di appello, con la sua insufficiente e contraddittoria motivazione, ha così evitato di esaminare e di risolvere il punto decisivo della responsabilità solidale in ordine ad un medesimo fatto illecito e dannoso, imputabile ai sanitari sia in relazione alla responsabilità contrattuale da inadempimento (cfr. Cass 11 novembre 1995 n.2994) sia in relazione alla responsabilità aquiliana da illecito (cfr. Cass. 15 luglio 2005 n.150030 e Cass.18 dicembre 2005 n.27713 per utili riferimenti sistematici), omettendo inoltre di argomentare sulla eziologia e sulla gravità del danno biologico aggravatosi durante la degenza e protrattosi anche

4



nella ulteriore degenza nella clinica svizzera.

L'accoglimento del terzo motivo, nei termini sopra indicati, determina l'assorbimento del quarto (che attiene alle omesse pronunce sulle pretese risarcitorie indicate nell'appello incidentale) e la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà, per il devolutum, al limitato accoglimento che importa il riesame del punto decisivo del cd.aggravamento e della sua eziologia, oltre che della imputabilità soggettiva. La Corte di appello, in sede di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, seguendo i principi della soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Roma 16 giugno 2006.

Il cons. rel. G.B. Petti

Il Presidente P. Vittoria

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 14 DIC. 2006
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista